

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO' Stefano - Presidente

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere

Dott. MANZON Enrico - rel. Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere

Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26682/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2093/12/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 12/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 25 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 696/11/14 della Commissione tributaria provinciale di Varese che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare che l'atto impositivo impugnato era illegittimo in quanto emesso ben oltre il termine decadenziale ordinario previsto dalla legge, non potendosi applicare nel caso di specie l'evocata disciplina del "raddoppio dei termini" prevista per il caso di rilevanza penale della fattispecie concreta, poiché la denuncia era stata proposta allorché detto termine ordinario era già scaduto ed essendo peraltro ciò previsto quale limite temporale dalla nuova normativa disciplinante la materia de qua (Decreto Legislativo n. 128 del 2015).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.

## CONSIDERATO

che:

Con l'unico mezzo dedotto - ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57, comma 3, poiché la CTR ha affermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento oggetto della lite, in quanto emesso oltre il termine decadenziale ordinario, ritenendo non applicabile la speciale disciplina del "raddoppio" del termine stesso, in quanto la denuncia penale è stata trasmessa dall'agenzia fiscale stessa all'A.G. competente allorché detto termine era già scaduto.

La censura è fondata.

Va ribadito che:

- "In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, comma 3 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57, comma 3, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011" (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11171 del 30/05/2016, Rv. 639877-01);

- "In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, per l'IRPEF e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57, per l'IVA, non integra un'ipotesi di proroga dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale (per i primi) e dalla sussistenza di violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non sussiste (per i secondi)" (Sez. 6-5, Ordinanza n. 10345 del 26/04/2017, Rv. 643961-01).

La sentenza impugnata è radicalmente contrastante con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, poiché erroneamente afferma che ai fini dell'applicabilità della disciplina del "raddoppio dei termini" è necessaria la presentazione di una denuncia penale da parte dell'Ente impositore entro il termine ordinario di emissione dell'avviso di accertamento.

Peraltro va rilevato che la decisione della CTR lombarda è invece corretta per quanto riguarda l'IRAP, trattandosi di imposta per la quale non sono previste sanzioni penali (cfr. nello stesso senso, Sezione 6-5,

20435/2017, non massimata).

Quanto alla retroattività dello *jus superveniens* di cui alla L. n. 208 del 2015, articolo 1, commi 130-132, oggetto della relativa eccezione proposta con la memoria depositata dal controricorrente, pacifico che l'atto impositivo in questione è stato notificato il 24 aprile 2014, va semplicemente ribadito che "In tema di accertamento tributario, i termini previsti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, per l'IRPEF e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57, per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, il cui articolo 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui al Decreto Legislativo n. 128 del 2015, articolo 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015" (Sez. 5, Sentenza n. 26037 del 16/12/2016, Rv. 641949-01).

In conclusione, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo proposto limitatamente all'IRPEF ed all'IVA, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.